

Tale irrisarcibilità, però, va interpretata in modo restrittivo e non certo esteso oltre il significato letterale della norma; del resto con l'ordinanza n. 235 del 2014, la Corte Cost. ha già escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria).

Ne consegue, pertanto, che nulla è dovuto a titolo di invalidità permanente, avendo il Consulente –come riconosciuto dalla stessa parte appellante- precisato che le lesioni conseguenti al trauma *de quo agitur* non risultano strumentalmente accertate e che *"...erano accertate lesioni clinicamente, ma non strumentalmente, non essendo lesioni suscettibili di accertamento strumentale.....la stima del quadro menomativo accertato è quantificabile nella misura del 2% quale danno biologico"*. (cfr. CTU pag. 14/15). Quindi, che l'accertamento sia solo visivo clinico e non strumentale emerge indiscutibilmente dalla perizia.

Ne consegue, pertanto, che può essere riconosciuto unicamente il danno relativo alle sofferte invalidità temporanee, non oggetto di censura in questa sede e, pertanto, non esaminabili nella loro consistenza, entità e apprezzamento economico in ragione del principio devolutivo proprio dell'appello.

4.1.2 Consegue a quanto appena detto l'assorbimento della seconda censura (mancato riconoscimento del danno morale) del primo motivo di gravame, posto che nulla può essere liquidato per postumi permanenti, così confermandosi la sentenza di primo grado in parte qua.

4.2 Le censure mosse da parte appellante, già attorea, non possono dirsi, quindi, condivisibili, perché la motivazione in parte qua deve ritenersi immune da rilievi e corretta in relazione alle risultanze processuali, adeguatamente valutate.

5. Infine, nel secondo motivo parte appellante lamenta l'errata compensazione parziale delle spese di lite.

